

AVVISO DI CONVOCAZIONE
ex art. 125 bis del D. Lgs. n. 58/1998

BANCA DELLA PROVINCIA DI MACERATA S. p. A.

Iscritta all'albo delle banche al n. 5623 – cod. abi 3317.5
Sede legale in Macerata, Via Carducci n. 67
Capitale sociale € 25.140.000,00 interamente versato
Codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione al Registro
delle Imprese di Macerata n. 01541180434

Convocazione di assemblea

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria a Civitanova Marche, presso la sala riunioni del Cosmopolitan Business Hotel sito in Via Martiri di Belfiore n. 100, lunedì 23 aprile 2012 alle ore 17.00 in prima convocazione e, **occorrendo, per il giorno martedì 24 aprile 2012, stesso luogo alle ore 17.00, in seconda convocazione**, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria:

- Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011;
- Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti e determinazione dei relativi emolumenti;
- Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi emolumenti;
- Attribuzione, su proposta del Collegio sindacale, dell'incarico novennale alla Società di Revisione incaricata del controllo contabile e determinazione del relativo compenso.

Parte straordinaria:

- Modifica degli articoli 6, 12, 17 e 23 dello Statuto sociale.

Per l'intervento in Assemblea valgono le disposizioni di legge e di Statuto, che è pubblicato sul sito internet della Società, all'indirizzo www.bancamacerata.it ed anche in calce al presente avviso di convocazione.

Ai sensi dell'art. 9, comma 11, dello Statuto, per intervenire in Assemblea è necessario il deposito delle azioni da eseguirsi nel termine di almeno due giorni prima di quello dell'Assemblea. A tale adempimento sono soggetti i soci che non hanno le azioni in deposito presso la Banca della Provincia di Macerata.

La rappresentanza dei Soci in Assemblea è regolata dall'articolo 2372 del codice civile.

Per l'intervento mediante rappresentante delegato si applicano le norme di legge. Il modulo di delega è disponibile presso gli sportelli della Banca e verrà inviato con lettera ordinaria ad ogni azionista.

Ai fini delle operazioni di accertamento della legittimazione all'intervento in assemblea, i soci, ovvero i loro delegati, dovranno esibire la cedola di ammissione in assemblea, inviata per posta o ritirata presso la sede e le filiali della Banca, ovvero la comunicazione attestante il possesso delle azioni rilasciata dall'intermediario depositario, unitamente alla documentazione eventualmente necessaria per attestare i poteri rappresentativi spettanti.

Il testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, ed i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, sono depositati presso la sede sociale con facoltà degli azionisti di ottenerne copia, nonché pubblicati sul sito internet della Società, all'indirizzo www.bancamacerata.it.

I soci hanno diritto di porre domande prima dell'assemblea mediante richiesta da depositarsi presso la sede sociale della società, nella quale deve essere riportato il nominativo del socio, il suo indirizzo e codice fiscale.

I soci, i quali, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, da richiedere mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede della società riportante in chiaro i loro nominativi, indirizzi e codici fiscali.

Quanto alla nomina del Consiglio di Amministrazione, si evidenzia che Banca d'Italia, con nota dell'11 gennaio 2012, ha emanato le norme applicative delle disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche; conseguentemente il Consiglio di Amministrazione di BPrM ha tracciato le linee di indirizzo per la redazione delle liste dei candidati consiglieri. In particolare, l'Organo

Amministrativo ha ritenuto adeguato in 13 il numero dei consiglieri, dei quali uno indipendente ed uno in rappresentanza della minoranza degli azionisti.

Inoltre, gli amministratori devono essere rappresentativi della compagine di riferimento, dell'intero territorio di competenza della Banca, nonché delle attività economiche più rilevanti della provincia e devono assicurare diversificate esperienze in materia giuridica, amministrativa, gestionale – contabile, imprenditoriale, bancaria e assicurativa.

Le liste devono essere corredate da curriculum dei candidati da mettere in relazione all'eventuale profilo teorico precedentemente individuato ed è fatta salva la facoltà dei soci di "svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale del *board* e di presentare liste di candidato coerenti con queste, motivando eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio".

Il Consiglio di Amministrazione ha anche individuato i criteri per la determinazione degli emolumenti e dei compensi degli organi societari come segue:

- emolumenti dei consiglieri: mantenimento dell'attuale gettone di € 120 per la partecipazione alle riunioni consiliari;
- emolumenti dei sindaci: considerata la recente evoluzione normativa in materia di tariffe professionali, mantenimento di una remunerazione massima pari agli emolumenti corrisposti nel trascorso triennio, previa valutazione di una possibile riduzione fino ad un massimo del 20%.

Quanto al compenso della società di revisione legale, il Collegio sindacale ha effettuato una specifica indagine di mercato sulla quale riferirà direttamente in Assemblea.

Per opportuna informativa, si riporta di seguito un estratto contenente gli articoli dello Statuto sociale della Banca ove vengono indicati i termini di presentazione, i criteri per la composizione delle liste, i requisiti richiesti e le modalità di votazione:

TITOLO V - Consiglio di Amministrazione

Articolo 10

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di nove ad un massimo di tredici membri. Il numero degli Amministratori è stabilito di volta in volta dall'Assemblea ordinaria che li nomina. Essi possono essere anche non soci, durano in carica per tre esercizi sociali, sono rieleggibili e sono eletti con il sistema del voto di lista di seguito indicato:

- a) la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai Soci ai sensi dei commi successivi, nelle quali i candidati debbono essere elencati assegnando loro un numero progressivo. Le liste possono essere di tre tipi: la prima, ordinaria, che deve contenere almeno un candidato indipendente ed un rappresentante dei soci di minoranza, e le seconde riservate agli indipendenti ed ai rappresentanti dei soci di minoranza i cui requisiti vengono precisati di seguito;
- b) i requisiti di indipendenza sono stabiliti dall'art. 2399 del Codice Civile. S'intende inoltre indipendente il soggetto che non ha intrattenuto nell'anno precedente ed in quello in corso, neppure indirettamente, con l'emittente o con società partecipate o società, enti o persone partecipanti in misura superiore al 15% del capitale dell'emittente relazioni tali da condizionare attualmente l'autonomia di giudizio. Il consiglio di amministrazione valuta infine l'indipendenza dei propri componenti tenendo presente che un amministratore non è indipendente se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la società o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla società;
- c) s'intende di minoranza il candidato non socio ovvero il socio possessore direttamente o indirettamente di non più di 10 azioni e che non abbia vincoli o legami con soggetti che possano esercitare il controllo sull'emittente;
- d) le liste presentate dai Soci debbono essere depositate presso la sede della Società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione;
- e) ciascun Socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
- f) hanno diritto di presentare liste ordinarie soltanto i Soci che, insieme ad altri Soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, mentre il quorum di presentazione si riduce al 3% per le liste di indipendenti e/o di minoranza.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, i Soci, almeno due giorni liberi prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, debbono presentare o recapitare presso la sede della Società copia della documentazione comprovante il diritto di partecipare all'Assemblea, salvo che le azioni non siano già depositate presso la banca;

- g) unitamente a ciascuna lista, entro il termine indicato alla lettera d), debbono essere depositate presso la sede della Società le dichiarazioni con le quali ciascun candidato attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il possesso dei requisiti prescritti per le rispettive cariche, in particolare - per gli interessati - la specifica dichiarazione di indipendenza e/o di rappresentanza della minoranza, nonché di non ricoprire incarichi presso altre aziende come regolamentato al comma 5.;

- h) ciascun avente diritto al voto può votare una sola lista per ciascuna delle tre tipologie previste: lista di nomina ordinaria, lista per il consigliere indipendente e lista per il consigliere di minoranza.

2. All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito indicato:

- a) dalla lista ordinaria che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista stessa, i quattro quinti degli Amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore;

- b) dalle liste per i consiglieri indipendenti e di minoranza che hanno ottenuto il maggior numero di voti espressi dai Soci sono tratti, in ordine di elenco, i primi rappresentanti di minoranza ed indipendenti, in numero almeno di uno per categoria;
- c) in caso di parità di voti di lista vengono eletti i candidati più anziani di età;
- d) con la previsione del precedente punto b) viene comunque resa possibile la presenza in Consiglio di Amministrazione di un indipendente e di un rappresentante dei soci di minoranza. In mancanza di presentazione delle liste di indipendenti o delle liste dei rappresentanti dei soci di minoranza, i consiglieri indipendenti e di minoranza verranno nominati dalla lista ordinaria risultata seconda per numero di voti o, in mancanza di tale lista, dall'unica lista presentata o votata.

3. La nomina degli Amministratori che, per qualsiasi ragione, non sono stati eletti con il sistema del voto di lista qui previsto, è fatta dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

4. I membri del Consiglio di Amministrazione debbono essere in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge e dal presente statuto.

5. In sede di accettazione della carica i membri del Consiglio di Amministrazione dichiarano per iscritto di assumersi i seguenti impegni a pena di decadenza dall'incarico, a seguito di verifica annuale da parte del Consiglio stesso ovvero, in difetto di questi, da parte del Collegio Sindacale:

- divieto di partecipazione in organi di amministrazione e controllo di banche ed intermediari finanziari ex art. 106 D. Lgs. n. 385/93 aventi sede nella regione ove ha sede BPrM Spa;
- obbligo di partecipazione ad almeno il 65% delle riunioni del Consiglio di Amministrazione della banca indette annualmente;
- mantenimento dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza;
- specificatamente per gli amministratori esecutivi, divieto di ricoprire tale ruolo se risultano essere Presidente, Vice Presidente o amministratore esecutivo presso altra banca.

6. La sostituzione degli Amministratori che cessano dall'ufficio è regolata dalle vigenti disposizioni di legge. Qualora venga a mancare la maggioranza degli Amministratori deve intendersi decaduto l'intero Consiglio con effetto dal momento della sua ricostituzione.

TITOLO VIII - Collegio Sindacale

Articolo 17

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica per tre esercizi sociali e possono essere riconfermati.

2. La nomina dei membri del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste di candidati presentate dai soci. Le liste possono essere di due tipi: la prima, ordinaria, che deve contenere almeno un candidato in rappresentanza dei soci di minoranza, e la seconda riservata ai soli candidati proposti dai soci di minoranza, intendendosi questi ultimi i soci possessori direttamente o indirettamente di non più di 10 azioni e che non abbiano vincoli o legami con soggetti che possano esercitare il controllo sull'emittente.

Dalla lista ordinaria che riceva il maggior numero di voti verranno eletti, nell'ordine di lista, il Presidente, il primo membro effettivo ed il primo membro supplente.

Dalla lista riservata ai soci di minoranza che riceva il maggior numero di voti verranno eletti, nell'ordine di lista, il secondo membro effettivo ed il secondo membro supplente.

Nel caso venga presentata e/o votata una sola lista, questa esprimerà, nell'ordine di lista, il Presidente e tutti i membri effettivi e supplenti del collegio.

3. Ogni avente diritto al voto potrà votare soltanto una lista.

Inoltre:

- in caso di parità di voti viene designato il candidato più anziano di età;
- nell'ipotesi in cui un candidato eletto non possa accettare la carica, gli subentra il primo dei candidati non eletti della lista cui appartiene quello che non ha accettato;
- in caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco effettivo, gli subentra il Sindaco supplente appartenente alla stessa lista del Sindaco sostituito.

4. La nomina di Sindaci che per qualsiasi ragione non sono nominati ai sensi del procedimento sopra descritto, viene effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

5. Il Collegio Sindacale, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, può convocare l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione.

6. I compiti del Collegio Sindacale sono stabiliti dall'art. 2403 del codice civile.

Tra i compiti di tale organo altresì rientra la vigilanza:

- sulla complessiva funzionalità del sistema dei controlli interni;
- sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi, con particolare riguardo al processo di determinazione del capitale interno (ICAAP);
- sul rispetto della regolamentazione concernente i conflitti di interesse.

Il Collegio viene sentito in merito alle decisioni riguardanti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno e la definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli.

Tale organo dovrà inoltre effettuare periodicamente una verifica della propria adeguatezza in termini di poteri, di funzionamento e di composizione in relazione alle dimensioni raggiunte di volta in volta dalla banca.

7. Non possono essere eletti Sindaci e, se eletti, decadono dal loro ufficio, coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità o che non posseggono i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile e dal vigente statuto.

8. I Sindaci debbono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni in attività di amministrazione e controllo in società di capitali, in attività professionali o di insegnamento universitario e in attività dirigenziali presso enti e pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

9. Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

10. I Sindaci non possono ricoprire cariche di qualsiasi genere in altre banche. Gli stessi sono inoltre sottoposti ai limiti di cumulo per incarichi ricoperti in altre aziende o enti di cui alla normativa vigente in materia di emittenti: in merito a tali incarichi i Sindaci sono tenuti a farne comunicazione annuale alla banca contestualmente all'invio al competente Organo di vigilanza in proposito demandato.

11. I Sindaci devono dare notizia al Consiglio di Amministrazione di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, hanno in determinate operazioni della Società.

In particolare, i Sindaci non partecipano alle discussioni di delibere inerenti obbligazioni della Banca da contrarre con gli stessi o con soggetti ad essi collegati o correlati, ovvero da contrarre con soggetti presso i quali gli stessi svolgano funzioni di amministrazione, direzione o controllo o di consulenza, ai sensi della vigente normativa.

12. Il collegio sindacale ha l'obbligo di informare senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione della banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

13. Il collegio sindacale può promuovere l'azione di responsabilità verso gli amministratori nei casi e con la maggioranza di cui all'art. 2393 del codice civile.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Dott. Loris Tartuferi

